COLLEGIO IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI CREMONA

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

REGOLAMENTO

- ✓ APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO EDILI CON DELIBERA IN DATA 22 LUGLIO 1988
- ✓ MODIFICATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO EDILI CON DELIBERA IN DATA 5 APRILE 1991
- ✓ APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO EDILI CON DELIBERA IN DATA 24 APRILE 2001

ARTICOLO 1

Costituzione

Nell'ambito del COLLEGIO IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI CREMONA, nel seguito denominato brevemente "COLLEGIO" è costituito il GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI.

ARTICOLO 2

Scopi

Il Gruppo nel quadro dell'azione svolta dal Collegio si propone i seguenti scopi:

- a) stimolare nei Giovani Imprenditori la consapevolezza della loro funzione etico-sociale, lo spirito associativo e della libera iniziativa di cui all'attività imprenditoriale è precipua manifestazione;
- b) promuovere iniziative di formazione atte ad approfondire la conoscenza dei problemi manageriali, economici, sociali, politici e tecnici dell'industria delle costruzioni;
- c) diffondere, al di fuori del suo ambito, l'azione imprenditoriale dei Costruttori edili mediante dibattiti, pubblicazioni, contatti con altri Gruppi o Associazioni:
- d) concorrere nel quadro dell'azione svolta dal Collegio allo studio e alla promozione di iniziative atte a rafforzare la validità e la presenza esterna della rappresentanza imprenditoriale;
- e) contribuire alla vita del Collegio con l'apporto di idee e di azioni e segnalare nominativi di propri componenti da inserire nelle commissioni di lavoro.

ARTICOLO 3

Appartenenza al gruppo

Possono essere ammessi al Gruppo persone di età non superiore ai **38 anni** svolgenti attività imprenditoriale edile nell'ambito di un'impresa associata.

Sono pure ammessi al Gruppo, sempre entro i limiti sopra specificati, i figli o familiari di imprenditori edili associati come tali e/o coloro che abbiano una responsabilità globale di gestione aziendale; si precisa che, in ogni caso, in termini di espressione di voto e di concorso a cariche nell'ambito del Gruppo, un'impresa non potrà essere rappresentata da più di una persona.

Le domande di iscrizione devono essere rivolte al Presidente del Gruppo.

L'appartenenza al Gruppo cessa in caso di nomina negli organi del Collegio e comunque al compimento del 40° anno di età, oppure per dimissioni, per esclusione, per cessato esercizio di funzioni imprenditoriali o per recesso dal Collegio dell'azienda in cui si opera.

- comma abrogato

Il Presidente e il Vicepresidente che compiano il 40° anno d'età nel corso del mandato, rimangono in carica sino alla scadenza dello stesso.

ARTICOLO 4

Il Gruppo

Il Gruppo è costituito da tutti gli iscritti ed è presieduto dal Presidente.

Il Gruppo:

- a) determina il suo programma annuale;
- b) elegge al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente;
- c) delibera le eventuali modifiche al presente Regolamento;
- d) decide l'eventuale scioglimento del Gruppo;
- e) designa i propri rappresentanti in seno agli organismi che ne prevedano la presenza;
- f) costituisce Commissioni per lo studio di particolari problemi;
- g) decide in merito all'accettazione delle domande di isrizione al Gruppo e in merito alle cessazioni di appartenenza.

Il Gruppo si riunisce, di norma, una volta al mese o comunque quando il Presidente o in sua assenza il Vicepresidende lo ritenga opportuno, oppure su iniziativa di almeno un quarto degli aventi diritto al voto che ne facciano richiesta scritta al Presidente, precisando gli argomenti che intendono trattare.

La convocazione dovrà essere fatta dal Presidente o dal Vicepresidente con ordine del giorno scritto, da spedire almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo casi di urgenza nei quali il preavviso sarà ridotto a due giorni.

Le riunioni sono valide quando siano presenti la metà più uno dei componenti del Gruppo in prima convocazione; senza vincoli numerici in seconda convocazione.

Ogni iscritto ha diritto ad un voto, salvo quanto precisato al 2° comma dell'art.3.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti salvo che per la delibera di scioglimento del Gruppo; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

La delibera di scioglimento del Gruppo dovrà essere approvata da almeno due terzi dei componenti aventi diritto al voto.

Le votazioni riguardanti elezioni o nomine di persone devono sempre farsi per schede segrete; in tutti gli altri casi il voto sarà palese.

ARTICOLO 5

Comitato di Presidenza

Il coordinamento del Gruppo è affidato al Comitato di Presidenza costituito dal Presidente e dal Vicepresidente.

Spetta al Comitato di Presidenza:

- a) segnalare i nominativi di propri componenti a norma del punto e) dell'art. 2;
- b) di nominare i membri delle Commissioni costituite a norma del punto f) dell'art. 4;
- c) di invitare alle riunioni e alle manifestazioni del Gruppo, qualora lo ritenga opportuno, persone che al Gruppo non appartengono;
- d) di coadiuvare il Presidente nella predisposizione dell'Ordine del Giorno delle riunioni del Gruppo;
- e) di svolgere ogni azione necessaria al conseguimento degli scopi del Gruppo.

ARTICOLO 6

Presidente

Il Presidente, eletto dal Gruppo tra i propri componenti:

- a) rappresenta il Gruppo a tutti gli effetti e presso tutti gli organismi;
- b) convoca e presiede le riunioni del Gruppo, predisponendone l'ordine del giorno, sentito il Vicepresidente;
- c) dispone per l'attuazione di quanto deliberatodal Gruppo;
- d) è invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo del Collegio;
- e) può delegare il Vicepresidente ad uno dei compiti previsti dal Regolamento.

Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta.

La carica di Presidente del Gruppo è incompatibile con l'appartenenza al Consiglio Direttivo o al Collegio Sindacale del Collegio.

ARTICOLO 7

Vicepresidente

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e assolve i compiti a lui specificatamente demandati dal Presidente stesso.

È eletto dal Gruppo, su proposta del Presidente, tra i propri componenti.

ARTICOLO 8

Segreteria

Alla segreteria del Gruppo provvede il Collegio con il proprio personale che provvede alla verbalizzazione delle sedute.

Detto verbale deve essere approvato nella seduta successiva.

ARTICOLO 9

Programma di attività

Il programma di attività e le singole iniziative che il Gruppo intende attuare dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione del Consiglio Direttivo del Collegio.

ARTICOLO 10

Regolamento - Approvazione del Collegio - Rinvio

Il presente Regolamento, nonché le eventuali modifiche ad esso apportate, entrano in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo del Collegio.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto del Collegio.

ARTICOLO 11

Controversie

In caso di controversia sull'applicazione del presente Regolamento e comunque per ogni altro tipo di controversia, la questione verrà rimessa al Presidente del Collegio.
